

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE

"FORMIGINE PATRIMONIO S.R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE -

DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 c.c. e dell'art. 113 comma 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominata: "FORMIGINE PATRIMONIO S.R.L.".

2. Il Comune di Formigine è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al contempo, la società realizza la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.

Art. 2) OGGETTO

1. a. Alla società è conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici di cui al comma precedente, che è incedibile. La società pone questi impianti a disposizione del gestore incaricato al quale è affidata anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;

2. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Formigine, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri;

3. La società ha inoltre per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Formigine, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e servizio idrico integrato;

4. Alla società è affidata la gestione operativa per conto del Comune del servizio farmaceutico, delle attività di acquisto e distribuzione delle specialità medicinali e degli articoli sanitari e vari;

5. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Gestione e manutenzione del patrimonio del Comune di Formigine a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali (rifiuti, trasporto, energia, gas e servizio idrico integrato)
- b) Progettazione e costruzione di opere pubbliche
- c) Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana
- d) Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Formigine per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza
- e) Valorizzazione di beni immobili
- f) Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi strumentali
- g) Acquisizione, realizzazione, manutenzione e gestione degli immobili a servizio di forme associative o unioni tra gli enti locali, cui partecipi il Comune socio.

6. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

7. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

8. La Società non può assumere partecipazioni .

9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

10. La società può operare esclusivamente per il Comune di Formigine e i suoi cittadini, per organismi

associativi partecipati dal comune; non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici e privati, né in affidamento diretto né con gara.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel comune di Formigine (MO).
2. Il domicilio del socio Comune di Formigine, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) DURATA

1. La società è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 c.c.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 160.000,00 (centosessantamila), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.
2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Formigine, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al socioArt.

7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono inalienabili, al fine di garantire la coerenza con quanto stabilito dalla legge e dalla normativa europea per l'esercizio sulla società di un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- Assemblea dei soci;
- Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale o Revisore Unico.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio, tramite deliberazioni assunte dai propri organi in conformità all'art. 42 del TUEL, decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico sottopone alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, c.c. e comunque:

- a. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'amministratore unico;
- c. Eventuale istituzione del direttore generale;
- d. La nomina dei/del revisori/e dei conti;
- e. Le modifiche dello statuto;
- f. Le decisioni in ordine allo scioglimento della società e alla sua revoca;
- g. approvazione degli atti di programmazione, del budget triennale di previsione, dei piani triennali di investimento, nonché dell'organigramma aziendale;
- h. i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- i. alienazione, compravendita e permuta di beni immobili o diritti reali su beni immobili;
- j. assunzione di mutui;

k. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico anche fuori del Comune della sede sociale purché in provincia di Modena.

2. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore unico e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa il socio e l'amministratore unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I membri del Collegio

Sindacale, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5. Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Art. 11) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.
2. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, anche diverso dal socio.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
4. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società.
5. La rappresentanza non può essere conferita all'amministratore unico, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, a dipendenti della società e neppure a soggetti diversi dai membri della giunta del Comune di Formigine.

Art. 12) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare il risultato delle decisioni prese dal socio.
3. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da notaio.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci

Art. 13) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un amministratore unico;
2. La nomina dell'amministratore unico compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479 c.c.
3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. Non possono ricoprire la carica di

amministratore il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e i consiglieri del Comune di Formigine.

4. L'amministratore dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina per un periodo non superiore a tre esercizi e comunque fino a quando non intervenga nuova nomina, salvo la possibilità di revoca o di eventuali dimissioni. L'amministratore può essere rinominato.

5. L'amministratore è revocabile in qualunque momento. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo determinato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del danno

6. All'amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dal socio in occasione della nomina..

7. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

8. L'amministratore ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti al socio dalla legge o dal presente statuto. In sede di nomina possono essere indicati ulteriori limiti ai poteri dell'amministratore.

9. All'amministratore spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione con la sola esclusione degli atti ed operazioni che la legge e lo statuto attribuiscono espressamente al socio dell'assemblea.

10. L'amministratore unico formalizza le proprie decisioni emettendo provvedimenti (determinazioni) conservati agli atti.

11. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

12. L'amministratore può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti, può nominare e revocare procuratori.

Art 14) DIRETTORE GENERALE

1. L'assemblea dei soci può nominare un Direttore generale, stabilendone la retribuzione e le competenze.
 - a) In particolare, al direttore compete la gestione operativa della società in esecuzione delle direttive del socio e dell'amministratore unico per le materie di rispettiva competenza. A titolo esemplificativo il direttore: Propone all'amministratore e al socio l'organigramma aziendale ;
 - b) Provvede alla gestione del personale, sovrintende e coordina le risorse umane, adotta provvedimenti disciplinari, provvede alla contrattazione aziendale, nel rispetto dei criteri approvati all'amministratore e dal socio.
 - c) Assume le decisioni volte al funzionamento della società, a migliorarne l'efficienza e la qualità, predisponendo atti (determinazioni del direttore), numerati progressivamente e conservati presso la sede sociale.
 - d) Predisporre il piano degli investimenti e il budget triennale
 - e) Provvede agli appalti e all' acquisizione di beni e servizi.

Art. 15) ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.
3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.
4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.
5. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Art. 16) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano l' 1/1 e si chiudono al 31/12 di ogni anno,
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'amministratore della società provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 - 3 Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norma di legge.
 - 4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
 - 5 Il socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili.
 - 6 La società deve predisporre il budget triennale e il programma degli investimenti entro il 31 dicembre di ciascun anno, in linea con quanto previsto per il bilancio del Comune socio, salvo il rinvio dei termini.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 18) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.